

Responsabilità civile amministratore

Art. B 9 - Oggetto della garanzia

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Responsabilità civile amministratore", Lev Ins Insurance Company AD si obbliga a tenere indenne l'amministratore, con il limite di indennizzo indicato in polizza (ed in mancanza di tale indicazione, nei limiti previsti dall'Art. F.1- Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti), di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile di danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, per l'esercizio dell'attività (svolta nei modi e nei termini previsti da leggi, regolamenti o altre disposizioni della pubblica autorità) di amministratore del fabbricato assicurato, compresi i seguenti rischi:

a) smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti;

b) multe ed ammende, diverse dalle sanzioni tributarie, inflitte al condominio o ai condòmini del fabbricato per errori imputabili all'assicurato stesso, escluse quelle inflitte personalmente all'assicurato stesso;

c) mancata o inadeguata applicazione del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni o integrazioni. L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile che possa derivare all'amministratore da fatto, anche doloso, delle persone delle quali debba rispondere, quali altri professionisti, fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Lev Ins Insurance Company AD nei confronti dei responsabili.

La garanzia è prestata previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. F.1- Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

La presente garanzia è valida per le richieste di risarcimento, riferite a fatti o atti verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, presentate per la prima volta all'assicurato entro un anno dai fatti o atti che ne costituiscono il fondamento, purché sempre nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione.

Qualora il rischio risulti già assicurato da analoga copertura, stipulata direttamente dall'amministratore, la presente garanzia si intende contratta a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra copertura e comunque nei limiti del massimale convenuto.

Infine, la garanzia opera per i danni cagionati ai:


- terzi, compresi i condòmini, qualora sia assicurato l'amministratore condomino non in veste di professionista;

- soli condòmini, qualora sia assicurato l'amministratore, anche condomino, che eserciti professionalmente l'attività di amministratore di condòmini.

Art. B.10 - Esclusioni

L'assicurazione di cui all'art. B.9 non comprende i danni conseguenti a:

1. fatti dolosi dell'assicurato;
2. smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
3. furto, rapina e incendio, salvo quanto previsto dall'Art. B.10 lettera a);
4. omissione nella stipula, modifica o gestione di contratti assicurativi, omissioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
5. responsabilità volontariamente assunte dall'amministratore non derivanti a lui per legge.



LEGION BROKER